

(N. 1865)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICARDO e NENCIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1971

Equiparazione del servizio prestato in qualità di medico provinciale al requisito dell'idoneità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la partecipazione ai concorsi di ispettore, vice direttore, direttore sanitario degli ospedali

ONOREVOLI SENATORI. — Nel decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969 circa lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, si può rilevare un'omissione. Infatti all'articolo 126 a proposito dei concorsi del personale medico-sanitario, viene escluso dall'obbligo dell'idoneità, ottenuta in concorsi nazionali, il personale di ruolo dei servizi igienico-organizzativi e dei servizi di diagnosi e cura dell'ospedale, mentre non si fa menzione dei medici provinciali, funzionari qualificati dell'Amministrazione dello Stato assunti attraverso concorsi nazionali.

La competenza e la qualificazione igienistica dei medici provinciali non può sfuggire al legislatore quando si consideri la complessità della funzione da essi esercitata, la quale — ovviamente — comprende anche il controllo dell'attività ospedaliera sotto il profilo dell'igiene e della medicina preventiva ospedaliera.

Si verrebbe così ad affermare implicitamente una contraddizione per cui la competenza igienistica che lo Stato riconosce ai medici provinciali di ruolo nell'amministrazione, dovrebbe essere confermata dallo stesso Stato attraverso un esame di idoneità, qualora i funzionari medici vogliano mutare attività, ma non la qualifica.

Per di più lo stesso decreto riconosce implicitamente la specifica competenza dei medici provinciali in materia poichè prevede che essi possano presiedere le commissioni di esami di idoneità, per la qualificazione del personale sanitario medico-ospedaliero. Ciò determinerebbe per ipotesi il caso che un medico provinciale che si proponga di accedere alla carriera ospedaliera dovrebbe subire un esame di idoneità da una commissione nella quale potrebbe ricoprire la funzione di presidente.

È evidente che se il legislatore riconosce ai medici provinciali la qualificazione necessa-

ria a giudicare della competenza professionale di altri, non può non ammettere per gli stessi la capacità e la competenza necessarie all'esercizio di quella medesima professione.

Per ovviare a tale difetto della legge e per riconoscere un diritto acquisito ad una be-

nemerita categoria di funzionari dello Stato, ma soprattutto per fornire agli ospedali alcuni dirigenti sanitari altamente qualificati divenuti disponibili per effetto del decentramento regionale delle strutture sanitarie nazionali, si propone il seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I funzionari medici del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a medico provinciale possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione per Ispettore sanitario, vice direttore sanitario e direttore sanitario a prescindere dal requisito della idoneità regionale e nazionale.

### Art. 2.

Per la valutazione dei titoli, il servizio di ruolo viene così valutato:

a) il servizio di medico provinciale di prima e seconda classe è equiparato a quello di ispettore sanitario;

b) il servizio di medico provinciale superiore è equiparato a quello di vice direttore sanitario;

c) il servizio di medico provinciale capo e di ispettore generale medico è equiparato a quello di direttore sanitario.